

## **TI\_GERICHTE 72.2018.159 vom 27. November 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2018.159\\_d20181127](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2018.159_d20181127)

FR: TI\_GERICHTE 72.2018.159 du 27 novembre 2018

IT: TI\_GERICHTE 72.2018.159 del 27 novembre 2018

### **Regeste**

Messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita di un agente di Polizia, minacciandolo con un coltello da caccia, avanzando di un passo verso l'agente che si trovava davanti a lui ed effettuando un movimento parziale in avanti con il braccio, all'altezza del petto/collo del medesimo

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

fosse in giro non per andare in discoteca, ma per cercare una meta per rubare. Preoccupa l'attitudine menefreghista verso il prossimo, senza riflettere in alcun modo sulle conseguenze dei suoi atti. I fatti, tenendo presente il tentativo, il dolo eventuale, l'assenza di lesione, meriterebbero, a mente dell'accusa, oltre 6 anni di pena detentiva, e ciò per l'utilizzo di un'arma altamente pericolosa. La PP non ha motivo di discostarsi dalla valutazione del perito sull'assenza di una scemata imputabilità, pur essendo convinta della correlazione del disturbo con i fatti compiuti; in qualche modo i tratti caratteriali dell'imputato influiscono sulle sue decisioni o reazioni, come quelle di quella notte. Per questo ritiene corretto riconoscere una scemata responsabilità di grado lieve. Visto anche il concorso, ritiene adeguata una pena detentiva di 5 (cinque) anni. Nell'ipotesi di una condanna ex art. 129 CP, chiede una pena detentiva non inferiore ai 3 (tre) anni e 10 (dieci) mesi, a cui va affiancato un trattamento ai sensi dell'art. 63 CP, di tipo psicoterapico con incontri settimanali, per evitare il rischio di recidiva e invitare l'imputato alla gestione dei propri sentimenti. Al proposito, rivolgendosi direttamente all'imputato, osserva che non siamo sempre in guerra, non siamo soldati ma siamo persone, con gli amici più stretti e i famigliari dobbiamo essere noi stessi, essere capaci a chiedere aiuto in caso di bisogno e pronti a dare sostegno, nei rapporti più stretti non bisogna essere orgogliosi, perché chi ci vuole bene ci accetta così come siamo. Conclude chiedendo l'accoglimento delle pretese degli AP; § l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 è un cittadino svizzero senza precedenti, laureato a \_\_\_\_\_, primo della classe in ogni materia. È una persona molto sensibile, in qualche modo fragile, nella sua relazione con la famiglia e nella sua situazione finanziaria, e nella sua personalità, che è stata profondamente analizzata dal perito, il quale ha diagnosticato un disturbo della personalità schizoide. IM 1, a modo suo, ha sempre collaborato con le autorità, rendendo una versione sempre lineare. La difesa osserva che il punto 5 dell'atto d'accusa è ammesso. Quanto ai punti 3 e 4, rileva che sono molti gli indizi raccolti che potrebbero far supporre che egli abbia commesso i furti con i relativi danni, ma l'impianto accusatorio è puramente indiziario, e l'imputato ha sempre contestato di avere commesso tali fatti. Relativamente ai fatti di cui al punto 1 dell'atto d'accusa, osserva che dagli atti emerge che IM 1 ha deciso di sottrarsi al trasporto in auto estraendo un coltello. Ha cercato di spiegare a lungo le sue

giustificazioni e, non riuscendo a convincere l'agente a parole, ha avuto la scellerata idea di estrarre il coltello e minacciare l'agente. Con i suoi gesti ha sì minacciato l'agente, ma il presupposto fondamentale, ovvero l'esposizione a pericolo di vita, non è dato; non vi sono state lesioni gravi, e non vi è stato pericolo di vita. Non è data, nel caso in esame, la " nahe Todesgefahr ". Il poliziotto aveva il giubbotto. Inoltre, IM 1 non ha tentato nuovamente di colpire l'agente, ma si è semplicemente dato alla fuga. La fuga è un rincorrersi impari, in quanto più agenti l'hanno rincorso per più di mezz'ora, egli è fuggito come un animale ferito, senza mai proferire parola. Quanto all'aspetto soggettivo del reato, la difesa osserva che il suo assistito ha estratto il coltello solo per riuscire a fuggire, pensava solo alla fuga, non ha pensato nemmeno per un istante agli scenari che avrebbero potuto conformarsi, non ha mai voluto colpire l'agente, ma solo minacciarlo per scappare. Il suo disturbo, secondo la difesa, ha certamente agito sulla capacità di controllare il suo agire. In quel momento, secondo la sua logica, era corretto agire in quel modo, e chiede di considerare almeno una scemata imputabilità lieve. Chiede la derubricazione del reato di cui al punto 1 in violenza o minaccia contro funzionari. Il punto 2 dell'atto d'accusa, osserva la difesa, è ammesso. IM 1 ha reagito male, ma secondo la sua logica normale delle cose. Nessuno di noi sarebbe scappato, avrebbe continuato una corsa disperata con sei agenti alle calcagna, continuato a fuggire quando un agente aveva sparato un colpo. La sua personalità porta IM 1 ad agire diversamente da ciò che si ritiene la norma. La difesa conclude postulando il proscioglimento del suo assistito dai punti 3 e 4 dell'atto d'accusa, e la derubricazione del punto 1. Nell'ipotesi della condanna, chiede che la stessa venga ridotta per la scemata imputabilità. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall'art. 82 CPP; visti gli art. 12, 22, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 63, 69, 70, 106, 111, 122, 129, 139, 144, 285 CP; 91 LCStr; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di:

### **E. 1.1**

esposizione a pericolo della vita altrui per avere, il 25 marzo 2018, a \_\_\_\_\_, messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita dell'agente della Polizia Comunale di \_\_\_\_\_ ACPR 1, minacciandolo con un coltello da caccia, avanzando di un passo verso l'agente che si trovava davanti a lui ed effettuando un movimento parziale in avanti con il braccio, all'altezza del petto/collo del medesimo, ritenuto che il poliziotto è arretrato e caduto a terra;

### **E. 1.2**

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ripetuta per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, con minaccia, effettuando il movimento con il coltello indicato al punto 1.1 del presente dispositivo nei confronti dell'agente della Polizia Comunale ACPR 1, nonché, durante la fuga a piedi, brandendo l'arma e sventagliandola verso di loro, impedito agli agenti delle forze dell'ordine ACPR 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di compiere atti rientranti nelle loro attribuzioni, segnatamente il di lui fermo e la di lui conduzione in centrale di Polizia per gli accertamenti di rito in ambito di ebbrietà al volante, rispettivamente costretto gli stessi agenti ad inseguirlo e ad utilizzare, nei suoi confronti, lo spray al pepe e il manganello (PR 24) in loro dotazione;

### **E. 1.3**

ripetuto furto, in parte tentato per avere, in due occasioni, a \_\_\_\_\_, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previo scasso delle vetrine dei negozi, sottratto e tentato di sottrarre cose mobili altrui, e meglio per avere, 1.3.1. il 15 settembre 2017, ai danni della gioielleria ACPR 2, sottratto cose mobili altrui per un valore di refurtiva di CHF 4'555.00; 1.3.2. il 21 settembre 2017, ai danni della gioielleria ACPR 3, tentato di sottrarre cose mobili altrui per un valore non meglio precisato, ritenuto che al momento in cui è scattato l'allarme l'autore si è dato alla fuga;

#### **E. 1.4**

ripetuto danneggiamento per avere, nelle circostanze e allo scopo di commettere i furti di cui al punto 1.3 del presente dispositivo, 1.4.1. il 15 settembre 2017, ai danni della gioielleria ACPR 2, deteriorato la vetrina del negozio, l'insegna della vetrina e il sistema d'allarme e di videosorveglianza, per un valore di danno di CHF 5'550.00; 1.4.2. il 21 settembre 2017, ai danni della gioielleria ACPR 3, deteriorato, a mano di un martello, la vetrina e l'impianto d'allarme, per un valore di danno di CHF 3'521.00;

#### **E. 1.5**

guida in stato di inattitudine per avere, il 25 marzo 2018, a \_\_\_\_\_, condotto l'autovettura Ford Fiesta targata TI \_\_\_\_\_ in stato di comprovata ebbrietà, segnatamente con una concentrazione di alcol nel sangue di min. 0.71 mg/l e max. 1.23 mg/l; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di omicidio intenzionale tentato e ripetuto e lesioni personali gravi tentate e ripetute di cui al punto 1 dell'atto d'accusa. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato 3.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2. al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni. 3.3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 14 (quattordici) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare. 4. Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile. 5. È ordinato il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese sulla somma di denaro sotto sequestro. 6. È ordinata la confisca del cacciavite, della baionetta militare, del mazzotto, della mazza, del coltello con custodia e della chiave inglese. 7. È ordinato il dissequestro di tutto il restante sotto sequestro. 8. La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 senza motivazione scritta o di fr. 1'750.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato. 9. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 9.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 10'453.90 spese fr. 357.40 IVA (7,7%) fr. 832.50 totale fr. 11'643.80 9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 11'643.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La vicecancelliera Distinta spese  
: Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare  
fr. 2'142.40 Perizia fr. 4'533.45  
Multa fr. 200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)  
fr. 161.70 fr. 8'037.55 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.